

IVA

Il nuovo scontrino telematico: le sanzioni tributarie applicabili

di **Cristoforo Florio**

A partire **dal 1° gennaio 2020**, tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) (dettaglianti e soggetti assimilati) sono obbligati alla **memorizzazione elettronica** e alla **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**. Come noto, l'obbligo in questione ha già interessato, dal **1° luglio 2019**, la citata categoria di soggetti che avevano un **volume d'affari superiore a euro 400.000**.

In base a quanto disposto dall'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) *"in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri"* sono applicabili **le sanzioni** di cui agli [articoli 6, comma 3, e 12, c. 2, D.Lgs. 471/1997](#).

Considerato che il successivo **comma 6-ter** concede ai contribuenti un **termine di 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione per **trasmettere telematicamente** la **chiusura giornaliera di cassa** (fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva), si deve ritenere che **le sanzioni** sopra citate **trovino applicazione anche in caso di trasmissione telematica "tardiva"** (e, cioè, oltre il termine dei 12 giorni precedentemente detto).

Passando ad esaminare le disposizioni del **D.Lgs. 471/1997** di interesse per il tema in analisi, va evidenziato che - in base a quanto previsto dall'**articolo 6, comma 3** - in caso di **mancata emissione** di ricevute fiscali o scontrini fiscali oppure di emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali **per importi inferiori a quelli reali** trova applicazione una **sanzione amministrativa pari al 100% dell'Iva** corrispondente all'importo non documentato, fermo restando che - ai sensi del successivo comma 4 - *"(...) la sanzione non può essere inferiore a euro 500 (...)"*.

In merito vale la pena osservare che l'introduzione degli obblighi di memorizzazione elettronica dello scontrino e di trasmissione telematica all'Agenzia di Entrate della c.d. "chiusura giornaliera" **sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale**. È stato dunque soppresso l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Tuttavia, il "dettagliante" è tenuto a emettere nei confronti del cliente finale una **documentazione idonea** a rappresentare, **anche ai fini commerciali**, le operazioni. Al riguardo, l'[articolo 1 del D.M. 07.12.2016](#) ha infatti stabilito che i "dettaglianti" **devono documentare** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un **documento commerciale**, sempre

che l'operazione non sia certificata mediante emissione della fattura o della fattura semplificata di cui agli [articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972](#).

Peraltro e come regola generale, tale documento commerciale non ha valenza fiscale: ai sensi dell'[articolo 3](#) del richiamato D.M., infatti, "(...) *il documento commerciale **certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia** contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti (...)*".

Solo laddove sia richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, **il documento commerciale può avere anche "valenza fiscale"**; in tale caso, **esso dovrà contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente** ([articolo 4 D.M. 07.12.2016](#)).

La "valenza fiscale" del documento commerciale lo renderà idoneo ai fini:

- della **deduzione delle spese** sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi (ad esempio, gli acquisti effettuati da un imprenditore ai fini della determinazione del reddito d'impresa) o della **deduzione e detrazione degli oneri** rilevanti ai fini Irpef;
- dell'applicazione della **fatturazione differita** ([articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972](#)).

Alla luce di quanto precede, quindi, si può evidenziare che - a seguito dell'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - il regime sanzionatorio pecuniario sopra illustrato trova applicazione **non più al mancato rilascio del "documento commerciale"** ma nelle ipotesi di:

- **mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi** o memorizzazione elettronica con **dati incompleti o non veritieri**;
- **omessa trasmissione telematica dei corrispettivi** o trasmissione telematica con **dati incompleti o non veritieri**;
- **tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi** (oltre i 12 giorni).

Inoltre, secondo il medesimo **comma 3** del citato **articolo 6**, trova applicazione la stessa sanzione anche "*in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali*", fermo restando che "*se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000*".

Infatti, la tenuta del **registro corrispettivi "di emergenza"**, prevista dall'[articolo 11 del D.M. 23.03.1983](#), **non è stata abrogata** dall'introduzione dello "scontrino telematico".

A conferma di ciò, secondo quanto previsto nel [Provvedimento A.d.E. del 28/10/2016](#) e nelle

specifiche tecniche del 28/06/2019, *“in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, **provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica**”.*

Va inoltre ricordato che, per le irregolarità in questione, risulta applicabile anche la **sanzione accessoria** di cui [articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui, qualora siano state contestate, **nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni** dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica **compiute in giorni diversi**, è disposta la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione** all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese** (qualora l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione **ecceda la somma di euro 50.000**, la sospensione è disposta per un periodo **da 1 mese a 6 mesi**).

Infine è opportuno ricordare che **nel primo semestre di vigenza dell'obbligo dello “scontrino telematico”** (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti), le **sanzioni** sopra analizzate **non troveranno applicazione** in caso di **trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva ([articolo 12-quinquies D.L. 34/2019](#)).

Seminario di specializzazione

LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)